

Con la Rendita integrativa temporanea anticipata, la previdenza è più flessibile

Anche la previdenza complementare percorre, in parallelo a quanto sta facendo la previdenza obbligatoria con l'Ape (anticipo pensionistico), il binario della flessibilità con la «nuova» Rita, ovvero la Rendita integrativa temporanea anticipata, che ha attraversato diverse fasi normative transitando per le ultime due Leggi di Bilancio e la Legge concorrenza, e oggi ha assunto una forma unica, semplificata e stabile. «Alla Rita possono accedere tutti i lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti) che abbiano cessato l'attività lavorativa, maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 5 anni dalla richiesta e siano in possesso del requisito contributivo di 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza», spiega **Lorenzo Cicero** dell'Area normativa ed istituzionale del Mefop, la società, costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, preposta allo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione. «È possibile tuttavia accedervi anche con un anticipo più ampio, e cioè quando manchino non più di 10 anni all'età per la pensione di vecchiaia, se l'aderente ha maturato una disoccupazione superiore a 24 mesi. In entrambi i casi è anche necessario l'ulteriore requisito dei 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza

complementare». Ma quali sono i profili fiscali? E quando per esempio potrebbe convenire per l'opzione tassazione progressiva? «La legge (il novellato art. 11 comma 4 ter del dlgs 252/2005) stabilisce che la base imponibile della Rita è assoggettata alla tassazione sostitutiva del 15% che può ridursi fino ad un massimo del 9% in considerazione dell'anzianità di partecipazione alla previdenza complementare. La tassazione sostitutiva si applica quindi a prescindere dal periodo di maturazione del relativo montante, con effetti di indubbio vantaggio su quello accumulato prima del 2007», spiega nel dettaglio Cicero. «La norma precisa, inoltre, che su richiesta dell'interessato è possibile rinunciare alla tassazione sostitutiva in favore della tassazione ordinaria facendolo constare nella dichiarazione dei redditi. Quest'ultima opzione è preferibile qualora si verifichi, in base a diverse variabili legate alle condizioni reddituali personali, che l'imposta

dovuta a titolo di Irpef ordinaria sia inferiore alla tassazione sostitutiva».

In vigore dal primo gennaio di quest'anno, la Rita sta cominciando ad attirare interesse solo nelle ultime settimane, complice il fatto che molti fondi hanno adeguato la propria documentazione informativa solo dopo i chiarimenti forniti dalla Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Oggi sono proprio i fondi che veicolano le informazioni relative a questa nuova possibilità agli aderenti in prossimità del pensionamento. Le richieste al momento provengono soprattutto dai soggetti in esodo incentivato o in pensione anticipata.

Carlo Giuro



Lorenzo Cicero,
Area normativa e
istituzionale Mefop.



Peso: 25%